



COMUNE DI PALERMO

Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle opere pubbliche
Servizio Edilizia Scolastica
Via Ausonia 69 – 90146 Palermo

CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO attinente all'ingegneria e all'architettura di redazione di indagini strutturali e geognostiche dell'Asilo nido MIMOSA ubicato a Palermo in Via duca degli Abruzzi".ex art. 23 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO € 17.021,68 OLTRE I.V.A.

IMPORTO A BASE D'ASTA: PREZZI UNITARI DI CUI ALL'ALLEGATO 1

Art. 1 - Oggetto, importo e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del **Servizio attinente all'ingegneria e all'architettura di redazione di indagini strutturali e geognostiche del Progetto AU_PA_9.3.1 A – Inclusione sociale – “Lavori di ristrutturazione interna per l'adeguamento alla normativa vigente dell'Asilo nido Mimosa, ubicato a Palermo in Via Duca degli Abruzzi”**. CUP: D **D76B14000020006**, **ex art. 23 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.** indicati nel presente capitolato, aventi le caratteristiche merceologiche ivi indicate.

Il contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando e CAPITOLATO D'ONERI “SERVIZI” del Mercato Elettronico della PA, **Capitolato Tecnico Allegato 33 al Capitolato d'Oneri**, Area Merceologica “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale - Opera professionale in Architettura, Costruzione, Ingegneria ed Ispezione”, dalla condizioni particolari previste nel presente Capitolato nonché dalle norme di cui al D.Lgs.n.50/16 e ss.mm.ii., di seguito Codice dei Contratti Pubblici, nonché da ogni altra disposizione di legge.

L'importo dell'appalto è di € 17.021,68 I.V.A. esclusa.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari ad €. 705,78 . Pertanto, in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'A.V.C.P. non è necessario redigere il D.U.V.R.I.

La durata del contratto viene fissata in mesi uno dalla data di invio del documento di accettazione dell'offerta tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Consip.

Art. 2 - Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

L'affidamento dell'appalto avverrà - ai sensi l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 - tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito ME.PA) ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice dei Contratti Pubblici, attraverso l'emissione di un'apposita Richiesta di Offerta (cd. RdO) all'interno dello stesso mercato, rivolta ai fornitori abilitati al bando Servizi / Fornitura,

CAPITOLATO D'ONERI "SERVIZI" del Mercato Elettronico della PA, **Capitolato Tecnico Allegato 33 al Capitolato d'Oneri**, Area Merceologica "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale - Opera professionale in Architettura, Costruzione, Ingegneria ed Ispezione", e sede di affari "Provincia di Palermo".

La partecipazione alla presente procedura implica l'accettazione, oltre che delle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai servizi offerti, delle Condizioni Particolari previste nel presente documento inviato dal Punto Ordinate, obbligandosi ad osservarle in ogni loro parte.

Trattandosi di appalto di importo inferiore a € 40.000, l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, avverrà con il criterio del minor prezzo mediante formulazione di un unico ribasso percentuale, **da applicare ai prezzi unitari indicati nell'allegato 1 (Stima delle spese per prove in sito e in laboratorio per la caratterizzazione dei materiali delle strutture dell'asilo nido "Mimosa" e per verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi delle NTC 2008 dei corpi di fabbrica costituenti il plesso stesso). Lo stesso sconto sarà da intendersi applicato anche all'importo del corrispettivo di € 17.021.68, da intendersi, dunque, come valore presunto del Servizio da affidare.**

Saranno escluse offerte alla pari o in aumento.

E' prevista, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, comma 2 del Codice.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia pari o superiore a cinque; in tal caso si applica l'art.97 comma 2, 2bis e 2ter del Codice ai sensi della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020n caso di offerte uguali si procederà ad effettuare nuova R.d.O., con brevissima scadenza, esclusivamente tra le ditte che hanno effettuato la stessa percentuale di ribasso.

Non si procederà ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs.n.267/00 e ss.mm.ii., la prenotazione di spesa inerente la procedura di gara decade se, entro il termine dell'esercizio finanziario, non è stata assunta l'obbligazione di spesa nei confronti dell'aggiudicatario.

In ragione di ciò, nessuna pretesa di eventuale rimborso spese o di risarcimento a qualsiasi titolo potrà essere richiesta dai concorrenti e/o dall'aggiudicatario, in caso di mancata assunzione della predetta obbligazione nei confronti dell'aggiudicatario.

In ogni caso, la partecipazione alla presente gara non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione, senza che le Ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione e obblighi derivanti dalla partecipazione

Per partecipare alla procedura di Richiesta di Offerta, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 2) Idoneità professionale consistente nell'iscrizione alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per categoria adeguata all'oggetto dell'appalto;

3) capacità tecniche-professionali consistenti nell'aver eseguito “nel triennio antecedente la data di inizio di presentazione offerte” forniture di servizi nel settore oggetto del presente appalto di importo complessivo non inferiore ad € 40.000,00 al netto dell'I.V.A.
Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato nel modello DGUE Parte IV Sezione C punto 1.b.

- 4) assenza della causa ostativa di cui all'art.53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/01 e dell'art. 21 del D.Lgs. 08/04/13 n. 39 e specificatamente il concorrente non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con la P.A.

Il mancato possesso anche di uno solo dei suddetti requisiti non consente la partecipazione alla presente procedura.

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto 3) l'aggiudicatario, a richiesta della Stazione Appaltante, dovrà produrre certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni di regolare esecuzione di servizi nel settore oggetto del presente appalto, eseguite nel triennio antecedente la “data di inizio presentazione offerte” di importo complessivo non inferiore all'importo indicato, ovvero, in caso di servizi eseguiti a favore di privati, relative fatture (per il predetto importo ed arco temporale) corredate da attestazione di regolare esecuzione sottoscritta dal privato ovvero dal Legale Rappresentante dell'Impresa.

L'accertamento della mancanza di uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla gara e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente, in caso di aggiudicazione, si obbliga formalmente, senza eccezione alcuna, a:

- a) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
- b) a rispettare le norme contenute nel vigente Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato dal Comune di Palermo;
- c) a rispettare il disposto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n.165/01 e all'art. 21 del D.Lgs.08/04/13 n. 39;
- d) a presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici;

Art. 4 - Modalità di formulazione dell'offerta

L'Offerta dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal concorrente, indicando il ribasso unico percentuale da applicare ai prezzi unitari di cui all'allegato 1 (stima delle spese per prove in sito e in laboratorio per la caratterizzazione dei materiali delle strutture dell'Asilo Nido “Mimosa” e per verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi delle NTC 2008 dei corpi di fabbrica costituenti il plesso stesso)

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, dovrà espressamente indicare, nell'offerta economica i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che dovranno avere un importo diverso da € 0,00.

Il concorrente, ai sensi del predetto articolo, dovrà altresì, espressamente indicare il costo della manodopera, nell'allegato modello denominato "costo manodopera". La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal concorrente.

La mancata indicazione dei suddetti costi comporterà l'esclusione dalla gara, senza possibilità di soccorso istruttorio.

Con riferimento al costo della manodopera la stazione appaltante verificherà, prima dell'aggiudicazione, il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto il concorrente dovrà allegare **all'Offerta** i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione da redigersi secondo gli allegati, Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e Modello dichiarazione allegato, firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'operatore economico concorrente;

2) Dichiarazione "Clausole di Autotutela e Patto d'Integrità" secondo lo schema allegato, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'operatore economico concorrente;

In caso di ricorso all'avvalimento si applica l'art. 89 del Codice dei Contratti Pubblici.

È ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui dall'art.83 comma 9 del Codice.

Il concorrente, entro il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante dovrà, produrre/completare/regolarizzare gli elementi e/o dichiarazioni necessarie, secondo le indicazioni fornite nella richiesta.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Art. 5 - Modalità tecniche di espletamento dell'incarico

L'incarico prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) Redazione della Perizia tecnica esecutiva:

La perizia tecnica esecutiva individuerà compiutamente le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica comprendendo in particolare la relazione descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di indagine, delle modalità e dei documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale, per la redazione dell'eventuale progetto simulato dell'opera e per la conseguente definizione dei dettagli esecutivi esistenti, il computo metrico estimativo ed il capitolato esecutivo delle campagne di

indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche dei terreni di fondazione, le modellazioni strutturali e la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione delle curve di capacità globale forza-spostamento nonché la conseguente definizione dei livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti agli stati limite definiti dalle Norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese.

Nella perizia dovranno essere descritte tutte le procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza sismica e della capacità di resistenza della struttura esistente alle combinazioni sismiche di progetto previste dalla normativa.

Nella redazione della Perizia tecnica esecutiva dovranno essere sviluppati, ove pertinenti, tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente a meno di quelli non strettamente necessari in dipendenza della tipologia delle verifiche tecniche da realizzare.

b) Attuazione delle Verifiche Tecniche di sicurezza sismica e redazione della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio:

In conformità alle previsioni procedurali ed alla tempistica individuata nella perizia tecnica esecutiva, le verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere attuate dal professionista o suoi rappresentanti muniti di apposita delega previo raccordo con l'ufficio tecnico dell'Ente per il concordamento delle modalità e delle tempistiche della campagna di indagini diagnostiche strutturali. La fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovrà proseguire, a seguito dell'acquisizione degli atti e documenti necessari per la ricostruzione storico-strutturale del manufatto oggetto di indagine, con la fase di rilievo di dettaglio seguita dalla citata campagna di diagnostica strutturale cui dovranno seguire la fase di analisi e studio previste nella perizia esecutiva.

Le risultanze della fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere compendiate in apposita documentazione consuntiva comprendente le risultanze dei rilievi, della campagna di indagine e delle analisi strutturali eseguite e complete di tutti gli elaborati previsti dalle normative statali e regionali vigenti.

Tali risultanze dovranno essere contenute in apposita perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico cui è soggetto il manufatto oggetto di verifica e compendiate nel formato previsto dal DDG 28 dicembre 2005, mediante la redazione delle allegate schede di livello 1 e 2.

Art. 6 - Modalità di espletamento delle campagne di indagine e prove

È fatta facoltà al Professionista incaricato, di avvalersi di quanto previsto ai sensi del comma 21 dell'art. 17 del Testo normativo coordinato della Legge n.109 dell'11 febbraio 1994 e s.m. e i. introdotte ai sensi delle leggi regionali n.7/2002, n.7/2003, n. 16/2005, n.20/2007 relativamente alla possibilità di avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista nella fase di predisposizione e realizzazione delle prove ed interpretazione dei risultati.

Art. 7 - Raccordo con gli Organi dell'Amministrazione proprietaria

Il Professionista incaricato, nella predisposizione delle perizie tecniche esecutiva e consuntiva e durante tutte le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, dovrà seguire le direttive che verranno impartite dall'Amministrazione, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

Tutte le decisioni adottate dall'Amministrazione in ordine agli indirizzi da seguire per procedere alla fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica ed in particolare in relazione a tempi, modalità di accreditamento e di accesso presso la struttura per l'effettuazione di rilievi, saggi, prove e campionature saranno comunicate al Professionista incaricato per iscritto.

Degli incontri aventi carattere ufficiale fra l'Amministrazione e il Professionista incaricato sarà redatto un sintetico verbale sottoscritto dalle parti.

Il Professionista incaricato è tenuto ad integrare le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica con tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle Leggi vigenti al momento della presentazione della perizia tecnica esecutiva senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Il Professionista incaricato sarà altresì tenuto, a richiesta dell'Amministrazione, ad introdurre durante la fase attuativa le necessarie modifiche operative determinate da esigenze e/o normative successive alla presentazione della perizia tecnica esecutiva.

In tale seconda ipotesi il Professionista incaricato avrà diritto ai compensi, a norma della tariffa e della presente convenzione, per le variate modalità esecutive in corso d'opera.

Art. 8 - Tempi e modalità di consegna dei risultati delle verifiche

Il Professionista è tenuto altresì a presentare all'Amministrazione la perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico di cui al punto b) dell'articolo 5, in originale e n. 2 copie entro **giorni 30** dalla data di completamento della campagna di indagini diagnostiche e geognostiche, o dalla data in cui sono effettivamente resi dai laboratori di analisi, le risultanze delle suddette campagne di indagine. Qualora la presentazione degli elaborati della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale dello **0,1%** per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Art. 9 - Onorari e spese

Il compenso per l'effettuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, sarà desunto, in relazione ai criteri previsti ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n. 3362 dell' 8 luglio 2004 e s.m. e i. e previsto in Euro _____ da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere tecnico e progettuale esecutivo relativo alla redazione dei richiesti atti peritali specialistici e dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, modellazioni simulate ed ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessaria per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 10 - Spostamento dei termini di consegna

Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna, sostenuto da cause di forza maggiore, deve essere debitamente comprovato con valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione.

Il professionista, in tali casi, deve effettuare formale comunicazione all'Amministrazione entro gg. 3 (tre) solari dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere invocata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Art. 11 - Responsabilità del professionista

Il professionista assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

Art. 12 - Fatturazione

La fatturazione elettronica avverrà in base al prezzo offerto dal professionista a consegna ultimata. Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla prestazione oggetto della presente gara nonché quanto altro necessario per l'esecuzione del servizio di che trattasi.

Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto da professionista aggiudicatario, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. Il professionista aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso del servizio.

Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestata al Comune di Palermo – Area della Rigenerazione Urbana e delle opere pubbliche -

Ufficio Edilizia Scolastica - C.U.U. X6WBIC

Art. 13 - Pagamento

I pagamenti avverranno nei termini di legge.

Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste dall'art. 30 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le spese scaturenti dai suddetti bonifici, ove previste, saranno esclusivamente a totale carico dei beneficiari.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all'Amministratore Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

Art. 14 - Obblighi di tracciabilità

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il medesimo si impegna affinché negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136 l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste

Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, comunicando all'Area della Rigenerazione Urbana, delle opere pubbliche e dell'attuazione delle politiche di coesione Ufficio Edilizia Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi

Art. 15 - Sub-appalto

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo del contratto, con le modalità di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

È obbligatoria l'indicazione da parte del concorrente della terna di subappaltatori, secondo le modalità prescritte nella Parte II, lett. D del D.G.U.E.

In tale ipotesi, i subappaltatori devono compilare il proprio D.G.U.E., fornendo le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI.

La mancata presentazione di tale dichiarazione non determinerà l'esclusione dalla gara ma costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 6 ultimo capoverso del Codice dei Contratti Pubblici, la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del predetto Codice in capo all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori avverrà dopo l'aggiudicazione, previa acquisizione del D.G.U.E. del subappaltatore, compilato e sottoscritto in ordine alle informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI

Ai fini della comprova della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici dell'operatore economico, e di un suo eventuale subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, i mezzi di prova che verranno richiesti sono quelli di cui alle Linee Guida n.6 dell'ANAC.

Art. 16 - Variazione del Servizio

Si applica l'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 17 - Sospensione dell'esecuzione del Contratto

Si applica l'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 18 - Risoluzione del Contratto

Si applica l'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il contratto verrà, altresì risolto nel caso di esecuzione delle transazioni relative al servizio senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. e in ogni altra ipotesi prevista dalla legge

.

Art. 19 - Recesso

Si applica l'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 20 - Spese ed oneri

Sono a carico del professionista aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara ed alla stipulazione del contratto.

Il professionista aggiudicatario dovrà assolvere all'imposta di bollo prevista dalla vigente normativa, applicando la relativa marca da bollo sul documento di stipula che dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante entro giorni 30 dalla data di stipula.

Art. 21 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il professionista aggiudicatario consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per la stipula del presente contratto e per le esigenze relative all'esecuzione della fornitura.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati non sono oggetto di comunicazione e di diffusione salvo i casi di cui all'art. 19, comma 2 e 3, del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il soggetto partecipante gode dei diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 22 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al procedimento di gara avverranno tramite il sistema della “**comunicazioni**” disponibile sul MEPA, in virtù dell'elezione, all'atto dell'Abilitazione, da parte del concorrente del proprio domicilio presso l'Area Comunicazioni del Sistema.

Tutte le comunicazioni successive alla stipula del contratto avranno luogo mediante trasmissione fax o P.E.C.

Art. 23 - Procedure di ricorso e controversie

Organo competente: TAR Sicilia, Sezione Palermo, via Butera, n.6 CAP. 90133;

Termini: 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs.n.50/16.

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Palermo.

È esclusa la competenza arbitrale

IL DIRIGENTE